



LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652

SEDE SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. 80012580876 - Cod. Mecc.: CTPC01000A

E-mail : ctpc01000a@istruzione.it – PEC : ctpc01000a@pec.istruzione.it

Sito Web Scuola:

www.liceovergadrano.edu.it



CIRCOLARE N. 13

**AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AL REGISTRO ELETTRONICO
E P.C. AI DOCENTI
AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI
SEDE**

OGGETTO: AVVISO SULLE CONSEGUENZE DELLA MANCATA FREQUENZA E DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

Vista l’approvazione della Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), che determina un severo inasprimento delle sanzioni nei confronti delle famiglie che non vigilano sull’adempimento obbligo scolastico, si forniscono le seguenti informazioni.

Fino ai 16 anni è obbligo dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale assicurarsi che i propri figli frequentino regolarmente la scuola.

Il dirigente ha l’obbligo di vigilare e di segnalare al Sindaco la frequenza irregolare o la cessata frequenza degli alunni.

Di recente le sanzioni sono state molto inasprite con l’art. 570 ter del codice penale, che introduce la reclusione sino a due anni nei confronti dei genitori che non vigilano sull’obbligo di frequenza dei figli in età di obbligo scolastico (sino a 16 anni di età).

Si raccomanda pertanto alle famiglie:

- di non trascurare mai un regolare rapporto con la scuola;
- di fornire sempre una giustificazione adeguata e tempestiva delle assenze;
- di produrre, ove possibile, certificazione e/o documentazione delle assenze;
- di far frequentare assiduamente i propri figli, evitando anche la frequenza irregolare;
- di evitare assolutamente che l’alunno smetta addirittura di frequentare,

La legge sopra citata impone, infatti, al Dirigente scolastico di segnalare al Sindaco i seguenti casi:

- mancata iscrizione;
- assenze superiori a 15 giorni, anche non continuativi, nell’arco di tre mesi, prive di giustificati motivi;
- mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Si riporta di seguito un estratto della citata Legge n. 159 del 13 novembre 2023, che ha introdotto modifiche all'art. 114 del D.lgs. 297/94 (Testo unico delle leggi sulla scuola):

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

Gli esercenti che non si assicurino della regolare frequenza incorrono nel reato previsto dall'art. 570 ter del codice penale.

Art. 570 ter. c.p.

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni**.*

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno**.*

Adrano, 12/09/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.^{ssa} Loredana Lorena

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)*